

Reggio Emilia, 17.12.2003

Circolare n. 11

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Oggetto: Agevolazione sul costo del gasolio e del GPL utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche

Ad onore della cronologia, premettiamo che:

1. con circolare n. 16 del 1° luglio 2003 – tra l'altro – riferivamo che, con effetto sempre dal 1° luglio 2003, veniva a cessare il beneficio della famosa riduzione di 50 lire/litro sul gasolio e di 50 lire/chilogrammo sul GPL utilizzati per riscaldamento in particolari zone geografiche;
2. con circolare n. 18 del 4 agosto 2003 riferivamo che l'art. 17-bis/comma 1 della legge 1 agosto 2003 aveva prorogato il citato beneficio delle 50 lire, sostituendo le parole: "30 giugno 2003" con le seguenti: "31 dicembre 2003";
3. con circolare n. 19 del 6 agosto 2003, apportavamo una rettifica alla citata circolare n. 18, in quanto la Direzione delle Dogane – sulla base del dettato dell'art. 15/comma 5 della legge n. 400/1988 – aveva affermato che l'applicazione del beneficio delle 50 lire decorreva dal 3 agosto 2003, anziché dal 1° luglio 2003;
4. noi stessi ed altri soggetti eravamo invece convinti che la volontà del Legislatore fosse precisa e del tutto evidente, nel senso che il termine "30 giugno 2003" era stato sostituito con il termine 31 dicembre 2003 e quindi non sussisteva alcuna interruzione;
5. la Direzione delle Dogane, per fugare ogni perplessità interpretativa, sottoponeva la problematica all'Avvocatura Generale dello Stato (comunicazione del 25 settembre 2003);
6. tale organo legale (Avvocatura Generale dello Stato) si è espresso nel senso che un'interpretazione corretta della norma in argomento (art. 17-bis/comma1 del Decreto Legge n. 147/2003) (legge 1° agosto 2003 n. 202 – G.U. 178 del 2 agosto 2003) deve - appunto – tenere conto dell'intenzione del Legislatore.

CONCLUSIONE:

L'Area centrale della Agenzia delle Dogane ha di conseguenza diramato l'allegata circolare 4 dicembre 2003 – prot. 5741/V/AGT con la quale precisa:

"Deve pertanto ritenersi che l'incremento della riduzione di prezzo per il gasolio ed il GPL per riscaldamento (in particolari zone geografiche) sia applicabile senza soluzione di continuità anche per il periodo 1° luglio – 2 agosto 2003."

Cordiali saluti.

Serv. Rapporti Clientela

Allegati: circolare Ag. Dogane 04/12/2003 – prot. 5741/V/AGT



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **5741/V/AGT**

Rif.:

Allegati:

Roma, 4 dicembre 2003

**Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane**

Agli Uffici Tecnici di Finanza

**Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane**

Agli Uffici delle Dogane

e per conoscenza:

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA**

**Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore**

SEDE

**All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All' Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici
SEDE**

**Al Ministero delle Attività Produttive
ROMA**

**All' Autorità per l' energia elettrica ed il gas
Via Cavour, 5**

20121 MILANO

(fax 02/29014219)

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO**

(fax 0549/887115)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

**Ai Commissari del Governo
presso le Regioni**

**Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO**

**All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)**

**All'U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)**

**Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 5923713)**

**All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)**

**All'ENEL s.p.a.
V.le Regina Margherita, 137
ROMA
(fax 06/85095892)**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)**

**All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)**

**Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)**

All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
CASALECCHIO di
RENO (BO)
(fax 051/254440)

Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
Via Larga, 8
MILANO
(fax 02/874653)

Alla Federazione Nazionale
Imprese Pubbliche Gas,
Acqua e Varie
Via Cavour, 179
ROMA
(fax 06/47865625)

All'Associazione Nazionale
Industriali del Gas
Via Torlonia, 15
00161 ROMA
(fax 06/4402145)

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
BOLOGNA
(fax 051/401317)

All'Associazione Nazionale
Industriali Privati Gas
Via Forlanini, 17
MILANO
(fax 02/733342)

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)

Alla FE.GI.CA
Via U. Partini, 6
00159 ROMA
(fax 06/43562910)

Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)

Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax n. 06/4743122)

Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)

Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele
Filiberto 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)

**All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA
(fax 06/4402722)**

**All'Unione Nazionale Imprese
di Meccanizzazione Agricola
UNIMA
Via Savoia, 82
00198 ROMA
(fax 06/8549596)**

OGGETTO: Conversione in legge del decreto -legge 24 giugno 2003, n.147.
Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul
gasolio e sul GPL per riscaldamento impiegato in particolari zone
geografiche.-*Decorrenza del beneficio.*

Si fa seguito a quanto comunicato con nota n. 3881/V/AGT del
05.08.2003, con il quale si è provveduto a fornire gli opportuni elementi di
informazione in relazione alla conversione, avvenuta con legge 1° agosto
2003, n. 200 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003),
del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, recante talune modifiche rilevanti
nel settore tributario di competenza di questa Agenzia.

Con la cennata comunicazione, con particolare riferimento al comma
1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge citato, recante disposizioni
concernenti *il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per
riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche* di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, veniva
chiarito che all'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.289
(legge finanziaria 2003) le parole "30 giugno 2003" venivano sostituite con
le parole "31 dicembre 2003" e che, pertanto, l'incremento della riduzione
minima di prezzo (venuta meno a partire dal 1° luglio 2003) per i cennati
prodotti quindi sarebbe stata applicabile fino al 31 dicembre del corrente
anno.

A tal riguardo veniva, inoltre, precisato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche al testo del decreto-legge introdotte con la legge di conversione erano efficaci a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.

L'evidenziata progressione normativa (legge n. 289/2002, art. 21, decreto-legge n. 147/2003, art.17 *bis*), per effetto della quale l'applicabilità del beneficio in argomento é venuta meno alla data del 30 giugno u.s. ed è stata ripristinata solamente a partire dal 3 agosto c.a., ha determinato l'inapplicabilità, nel periodo 1° luglio - 2 agosto 2003, della maggiorazione della riduzione di prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento rispetto a quella praticata nel primo semestre dell'anno in corso.

Peraltro, tenuto conto di talune perplessità interpretative, la questione è stata sottoposta all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il suddetto organo legale, esprimendosi in merito alla questione, ha ritenuto che un'interpretazione corretta della norma in argomento(art. 17 *bis*, comma 1, decreto-legge n. 147/2003) deve tener conto dell'intenzione del Legislatore, che nella rubrica dell'art. 17 *bis* ha adottato il termine "proroga", nonché della tecnica legislativa utilizzata, con la quale si è proceduto alla sostituzione, nella norma originaria, del vecchio termine di scadenza del beneficio con uno nuovo e più ampio.

Deve pertanto ritenersi che l'incremento della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL per riscaldamento sia applicabile senza soluzione di continuità anche per il periodo 1° luglio - 2 agosto 2003 .

***Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio***